



COMUNE DI CETO

PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25040 - TEL. (0364) 434018 - FAX (0364) 434418

Determinazione n. 171 del 06.08.2024

Oggetto: **CORRESPONSIONE INDENNITA' DI FINE MANDATO AL SINDACO USCENTE PER LO SVOLGIMENTO DEL MANDATO AMMINISTRATIVO 2019-2024.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SETTORE AFFARI GENERALI

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **sei** del mese **agosto**,

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 12/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026.

Richiamato il Decreto Sindacale n. 4 del 12/06/2024 con il quale sono state conferite al Dott. Matteo Tonsi le funzioni dirigenziali ex art. 107 del TUEL.

Premesso che la Sig.ra Marina Lanzetti è stata eletta Sindaco di questo Comune a seguito delle consultazioni elettorali per il rinnovo del consiglio comunale svoltesi in data 26/05/2019 e che il giorno 10/06/2024 è scaduto il relativo mandato, per rinnovo consiglio comunale.

Ritenuto di dovere dare corso alla liquidazione della indennità di fine mandato al Sindaco uscente, Sig.ra Marina Lanzetti, per le annualità relative al mandato degli anni 2019/24;

Visto l'art. 82, comma 8, lett. F) del decreto legislativo n. 267/2000, che prevede l'integrazione dell'indennità dei sindaci e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato;

Richiamati:

- il D.M. n.119/2000 e la circolare n. 5 del 5 giugno 2000, entrambi emanati dal Ministero dell'Interno, con i quali si stabilisce che l'indennità di fine mandato del Sindaco debba essere commisurata al compenso effettivamente corrisposto per il periodo di permanenza in carica, ferma restando la riduzione proporzionale per i periodi inferiori all'anno;
- l'art. 1, comma 719, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: *“L'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi”*;

Preso atto del parere del Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali prot. n. 15900/TU/82 del 01/12/2008 che specifica come l'emolumento di fine mandato vada calcolato facendo riferimento all'importo dell'indennità di funzione di concreto erogata per ogni singolo anno di mandato;

Dato atto di quanto specificamente disposto dalla più recente normativa in materia, ed in particolare dall'art. 1, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, c.d. Legge di Bilancio 2022:

- comma 583: *“A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*
 - a) *100 per cento per i sindaci metropolitani;*
 - b) *80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
 - c) *70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
 - d) *45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
 - e) *35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
 - f) *30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
 - g) *29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
 - h) *22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
 - i) *16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.”*
- comma 584: *“In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio”*

Atteso che la base di calcolo della suddetta indennità, quindi, corrisponde ad una mensilità per ogni anno di durata del mandato, proporzionalmente ridotta per i periodi inferiori all'anno (per periodo di mandato iniziato o concluso nel corso del mese, va conteggiato un mese intero per periodo superiore a giorni quindici), commisurata all'indennità effettivamente corrisposta;

Considerato che il Sindaco Marina Lanzetti è rimasta in carica per l'intero periodo del mandato 2019/2024 e pertanto la durata è superiore ai 30 mesi.

Verificato che allo stesso, nel corso del suo mandato amministrativo, è stata effettivamente corrisposta l'indennità di funzione, ai sensi dell'articolo 82 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 10 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119, come risulta dal seguente prospetto:

Periodo	Importo effettivamente corrisposto	Importo indennità fine mandato
Giugno – Dicembre 2019	Euro 7.310,29	Euro 609,19
Gennaio – Dicembre 2020	Euro 15.283,49	Euro 1.273,62
Gennaio – Dicembre 2021	Euro 17.983,44	Euro 1.498,62
Gennaio – Dicembre 2022	Euro 24.072,66	Euro 2.006,06
Gennaio – Dicembre 2023	Euro 26.496,00	Euro 2.208,00
Gennaio – Maggio 2024	Euro 11.040,00	Euro 920,00
	TOTALE	Euro 8.515,49

Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 34 del 07/12/2018 di approvazione del Bilancio preventivo esercizio 2019;
- n. 46 del 12/12/2019 di approvazione del Bilancio preventivo esercizio 2020;
- n. 40 del 16/12/2020 di approvazione del Bilancio preventivo esercizio 2021;
- n. 57 del 16/12/2021 di approvazione del Bilancio preventivo esercizio 2022;
- n. 51 del 16/12/2022 di approvazione del Bilancio preventivo esercizio 2023;
- n. 41 del 12/12/2023 di approvazione del Bilancio preventivo esercizio 2024

Ritenuto opportuno, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, procedere - ai sensi dell'art. 82 comma 8 lettera f) del TUEL 267/2000 - al riconoscimento dell'indennità di fine mandato per il quinquennio 2019/24 al Sindaco uscente, Sig.ra Marina Lanzetti, alla stessa liquidando la somma di € 8.515,49 oltre onere IRAP per €. 723,82, così per complessivi €. 9.239,31, precisando che, per il calcolo delle relative ritenute, saranno applicate le aliquote in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, pertanto alla data di cessazione della carica elettiva, e tenendo conto del fatto che, nel rispetto di quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Finanze del 9 gennaio 1988 n.3/E, par. 5.3., non devono essere applicate le addizionali regionali e comunali;

Accertata la disponibilità sul capitolo di cui trattasi.

Richiamato il D.Lgs 118/2011 (*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*), allegato 4/2, corretto ed integrato dal D.Lgs 126/2014, che al punto 2 testualmente recita: *“Le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile”*.

Dato Atto che l'esigibilità delle obbligazioni da assumere avverrà entro il 31/12/2024.

Riconosciuta la propria competenza ai sensi degli artt.107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 5, c.4 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi degli articoli 49.1 e 147-bis del D.Lgs. del 18.8.2000 n.267 e ss.mm.ii.;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs 267/2000;

Richiamati:

- la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 15.04.2010 n. 29/E in ordine all'assoggettamento all'IRAP dell'indennità di fine mandato;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 23 settembre 2011, esecutiva ai sensi di legge.

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 82 comma 8 lettera f) del TUEL 267/2000, al Sindaco uscente, Sig.ra Marina Lanzetti, le somme dovute a titolo di indennità di fine mandato per il periodo amministrativo compreso tra il 26.05.2014 ed il 09.06.2024, nell'importo onnicomprensivo di €. 8.515,49 oltre onere IRAP per €. 723,82, così per complessivi €. 9.239,31;
3. Di precisare che, per il calcolo delle relative ritenute, saranno applicate le aliquote in vigore nell'anno in cui è maturato il diritto alla percezione, pertanto alla data di cessazione della carica elettiva, e tenendo conto del fatto che, nel rispetto di quanto disposto dalla circolare del Ministero delle Finanze del 9 gennaio 1988 n.3/E, par. 5.3., non devono essere applicate le addizionali regionali e comunali;
4. Di impegnare la somma complessiva di €. 8.515,49 per la liquidazione dell'indennità di fine mandato della Sig.ra Marina Lanzetti al capitolo 10110308/1 – Missione 1 – Programma 1 – Piano Finanziario U.1.03.02.01.001 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta la necessaria disponibilità.
5. Di impegnare la somma complessiva di €. 723,82 quale onere IRAP sull'indennità di fine mandato della Sig.ra Marina Lanzetti al capitolo 10110701/1 – Missione 1 – Programma 1 – Piano Finanziario U.1.02.01.01.001 del Bilancio di Previsione 2024 che presenta la necessaria disponibilità.
6. Di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la registrazione definitiva del presente impegno e per gli adempimenti di competenza.
7. Di dare atto che la spesa assunta con il presente atto, in considerazione della tipologia del servizio e delle tempistiche previste per la somministrazione dello stesso, diventerà esigibile entro l'esercizio finanziario 2024.
8. Di dare atto che la suddetta spesa è compatibile con il programma dei pagamenti e con gli stanziamenti di cassa dei capitoli citati e non confligge con i vigenti vincoli di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000.
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria sul presente provvedimento.
10. Di disporre la pubblicazione della presente per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio.

11. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Brescia - al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.
12. Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo all'atto dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Matteo Tonsi

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA (ART. 147 BIS D.LGS. N. 267/2000)

Per il controllo di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 06.08.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Matteo Tonsi

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183, 7° comma del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modificazioni ed integrazioni, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. Contestualmente si conferisce esecutività al presente atto.

L'apposizione del presente visto attesta altresì l'esito favorevole del controllo contabile previsto dall'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Addì, 06.08.2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Bazzoni Marco

Copia della sujestesa determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune.

Addì, 06.08.2024

L'INCARICATO PER LA PUBBLICAZIONE

Guarinoni Maddalena